

EDIZIONE PROVVISORIA

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e IV (Difesa)**

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare (C. 1402 Arresta adottata come testo base)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

9 settembre 2021

— 1 —

ART. 1.

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, sopprimere il comma 2.

0.1.1.3. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 2, capoverso Art. 215, primo comma, sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da due

0.1.1.5. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 2, capoverso Art. 215, sopprimere il secondo comma.

0.1.1.4. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, sopprimere il comma 3.

0.1.1.6. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, sopprimere il comma 5.

0.1.1.7. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere il capoverso art. 219-ter;*
- b) *sopprimere il capoverso art. 219-sexies;*
- c) *sopprimere il capoverso art. 219-septies;*
- d) *sopprimere il capoverso art. 219-undecies;*
- e) *al capoverso art. 219-duodecies, primo comma, sostituire le parole: da 215 a 219-sexies con le seguenti : 216, 219-bis, 219-quater e 219-quinquies;*

f) al capoverso Art. 219-duodecies, sopprimere il secondo comma.

0.1.1.8. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 7, sopprimere i capoversi Art. 219-terdecies, Art. 219-quaterdecies, e Art. 219-septiesdecies.

0.1.1.9. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 9, sopprimere il capoverso Art. 225-sexies.

0.1.1.10. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 10, capoverso Art. 229-ter, sostit-

uire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: fino a cinque anni.

0.1.1.11. Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Giovanni Russo

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 10, sopprimere i capoversi Art. 229-quater e Art. 229-quinquies

Conseguentemente, al medesimo comma 10, capoverso Art. 229-septies, sopprimere le seguenti parole: 229-quater e 229-quinquies,

0.1.1.2. Ferraresi, Ascari.

Relatore	Governo

* * *

All'emendamento 1.1 dei relatori, articolo 1, comma 10, capoverso Art. 229-sexies, sopprimere le seguenti parole: , ovvero in luogo militare

0.1.1.1. Ferraresi, Ascari.

Relatore	Governo

Sostituire l'articolo 1, con i seguenti:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale militare di pace)

1. All'articolo 37 del codice penale militare di pace, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

<<Costituisce, altresì, reato militare ogni violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare. In questi casi, le pene comuni sono sostituite secondo le disposizioni dell'articolo 63, del codice penale militare di pace>>.

2. L'articolo 215 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

<<Art. 215 (*Peculato militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione militare da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita>>.

3. Dopo l'articolo 215 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 215-bis (*Collusione del finanziere*). – Il militare della Guardia di finanza che, nello svolgimento o a causa delle funzioni o del servizio, collude con estranei per frodare la finanza è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 215-ter (*Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative*). – Salvo che il fatto

costituisca più grave reato, il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di altro militare, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un ingiusto profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni>>.

4. L'articolo 216 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

<<Art. 216 (*Abuso e omissione nell'esercizio della funzione militare*). – Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio dei compiti inerenti alle predette funzioni, commette uno dei fatti previsti dagli articoli 323 e 328, del codice penale soggiace alle pene ivi stabilite, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

In relazione all'articolo 323, del codice penale, la pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante entità>>.

5. L'articolo 219 del codice penale militare è sostituito dal seguente:

<<Art. 219 (*Pena accessoria*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 219-undecies, la condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 215, primo comma, 215-bis, limitatamente alla previsione corrispondente al primo comma dell'articolo 215, e 215-ter, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione>>.

6. Dopo l'articolo 219 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 219-bis (*Concussione militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, commette il fatto previsto dall'articolo 317, del codice penale nei confronti di altro militare, è punito con la pena ivi stabilita.

Art. 219-ter (*Induzione indebita militare*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare incaricato di fun-

zioni amministrative o di comando che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, commette nei confronti di altro militare il fatto previsto dall'articolo 319-*quater*, primo comma, del codice penale, è punito con la pena ivi stabilita.

Nei casi previsti dal primo comma, si applica la pena della reclusione militare fino a tre anni al militare che dà o promette denaro o altra utilità.

Art. 219-*quater* (*Corruzione militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di tali funzioni, commette uno dei fatti previsti dagli articoli 318 e 319, del codice penale nei confronti di altro militare, è punito con le pene ivi stabilite.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo penale dinanzi all'autorità giudiziaria militare, si applicano le pene previste dall'articolo 319-*ter* del codice penale.

Le pene previste nei commi precedenti si applicano anche al militare che dà o promette al militare incaricato di funzioni amministrative o di comando il denaro o altra utilità.

Art. 219-*quinquies* (*Istigazione alla corruzione militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che rivolgendosi ad altro militare sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio è punito, qualora la sollecitazione non sia accettata, con le pene previste nell'articolo precedente.

Alla stessa pena soggiace il militare che offre o promette denaro o altra utilità ad un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando per le finalità di cui al comma precedente, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art. 219-*sexies* (*Traffico di influenze illecite*). – Il militare che, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 219-*quater*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando,

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione militare da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica al militare che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il militare è titolare di funzioni amministrative o di comando o il fatto è commesso in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie militari.

Art. 219-*septies* (*Circostanze aggravanti*). – Le pene previste dagli articoli precedenti sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione ad un procedimento per la selezione e l'arruolamento nelle forze armate, nell'Arma dei Carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza.

Art. 219-*octies* (*Circostanze attenuanti*). – Se i fatti di cui agli articoli da 215 a 219-*sexies*, sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 219-*nonies* (*Causa di non punibilità*). – Ai reati previsti dall'articolo 219-*quater* si applica la disposizione di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale.

Art. 219-*decies* (*Operazioni sotto copertura*). – Ai reati previsti dagli articoli da 219-*bis* a 219-*sexies* si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 219-*undecies* (*Pene accessorie*). – La condanna per i reati previsti dagli articoli 215, primo comma, 215-*bis*, limitatamente alla previsione corrispondente al primo comma dell'articolo 215, 215-*ter* e dagli articoli da 219-*bis* a 219-*sexies*, comporta la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Quando ricorre la circostanza attenuante di cui all'articolo 317-*bis*, secondo comma, del codice penale, si applica la

pena della interdizione dai pubblici uffici per una durata non inferiore ad un anno né superiore a sette anni.

La condanna per i reati previsti nei due commi precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 219-*duodecies* (*Confisca e ripara-zione pecuniaria*). – Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli da 215 a 219-*sexies*, si applica la disposizione prevista dall'articolo 322-*ter*, del codice penale.

Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti agli articoli 215, primo comma, 215-*bis*, limitatamente alla previsione corrispondente al primo comma, dell'articolo 215, 215-*ter* e dagli articoli da 219-*bis* a 219-*ter*, primo comma, e da 219-*quater* e 219-*sexies* si applica la disposizione prevista dall'articolo 322-*quater*, del codice penale. Negli stessi casi, il giudice può disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda i suoi effetti alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei procedimenti per i reati di cui al comma precedente si applica la previsione di cui all'articolo 444, comma 3-*bis*, del codice procedura penale>>.

7. Dopo il Capo I, Titolo IV, libro secondo, del codice penale militare di pace, è inserito il seguente:

<<Capo-I-*bis* - Reati contro l'amministrazione della giustizia militare

Art. 219-*terdecies* (*Omessa denuncia di reato militare*). – Il militare che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria militare, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato militare di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione militare sino ad un anno.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da militare con funzioni amministrative o di comando.

Art. 219-*quaterdecies* (*Simulazione di reato militare*). – Il militare che, con denuncia, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria militare, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato militare ovvero simula le tracce di un reato militare, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

La pena è ridotta se il fatto concerne un reato militare procedibile a richiesta.

Art. 219-*quindecies* (*Calunnia e autocalunnia militare*). – Il militare che, con denuncia, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria militare, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato militare un militare che egli sa innocente ovvero simula a suo carico le tracce di un reato militare, è punito con la reclusione militare da due a sei anni.

Si applicano le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 368, del codice penale.

Si applica la pena della reclusione militare da uno a tre anni, se il militare incolpa se stesso di un reato militare che egli sa non avvenuto o commesso da altri militari.

Art. 219-*sexdecies* (*Falsità dichiarative in procedimento penale militare*). – Il militare che, nel corso di un procedimento dinanzi alla Autorità giudiziaria militare, commette uno dei fatti di cui agli articoli 371-*bis*, 371-*ter* e 374, primo comma, del codice penale è punito con le pene ivi stabilite, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

Il militare che, deponendo come teste innanzi all'Autorità giudiziaria militare, commette il fatto previsto dall'articolo 372, del codice penale è punito con le pene ivi

stabilite, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

Ai reati previsti dai commi precedenti si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 383-*bis* del codice penale.

Art. 219-*septiesdecies* (*Falsa perizia o interpretazione*). – Il militare nominato perito o interprete dall'Autorità giudiziaria militare, il quale dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 383-*bis*, del codice penale.

Art. 219-*octiesdecies* (*Frode in processo penale militare e depistaggio*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre a otto anni il militare il quale, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale militare:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria militare o dalla polizia giudiziaria militare di fornire informazioni in un procedimento penale militare, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato militare o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove,

nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'Autorità giudiziaria militare o la polizia giudiziaria militare nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal terzo comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione militare superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Art. 219-*noviesdecies* (*Intralcio alla giustizia militare*). – Il militare che offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria militare o richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nell'ambito delle investigazioni difensive relative a reato militare per indurla a commettere i delitti di cui agli articoli 371-*bis*, 371-*ter* e 372, del codice penale è punito, qualora la offerta o la promessa non sia accettata o la falsità dichiarativa non sia commessa, con le pene ivi stabilite, ridotte dalla metà ai due terzi, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

La riduzione di pena stabilita al comma precedente è fino ad un terzo se il militare, per le finalità ivi indicate e sempre che la finalità non venga realizzata, usa violenza o minaccia.

Art. 219-*vicies* (*Favoreggiamento di reati militari*). – Il militare che, dopo che fu commesso un reato militare, aiuta altro militare a eludere le investigazioni della Autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dalla Autorità è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Il militare che, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 237, del codice penale militare di pace e degli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, del codice penale, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato militare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Nei casi indicati nei commi precedenti si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 378, del codice penale.

Art. 219-*vicies semel* (*Ritrattazione e casi di non punibilità*). – Nei casi previsti dagli articoli 219-*sexdecies*, 219-*septiesdecies*, 219-*octiesdecies*, primo comma, lettera *b*), 219-*vicies*, primo comma, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale militare in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Nei casi previsti dagli articoli 219-*terdecies*, 219-*quindecies*, terzo comma, 219-*sexdecies*, 219-*septiesdecies*, 219-*vicies*, primo comma, si applicano le disposizioni all'articolo 384, primo e secondo comma, del codice penale.

Art. 219-*vicies bis* (*Circostanze aggravanti per il caso di condanna*). – Nei casi previsti dagli articoli 219-*sexdecies*, 219-*septiesdecies* e 219-*octiesdecies*, la pena è della reclusione militare da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione militare da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione militare da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Art. 219-*vicies ter* (*Evasione*). – Il militare che, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato militare, evade da uno stabilimento penale militare è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

La pena è della reclusione militare da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso altri militari, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o

minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al militare condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale militare.

Quando il militare evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Art. 219-*vicies quater* (*Procurata evasione*). – Il militare che procura o agevola l'evasione di altro militare legalmente arrestato o detenuto per un reato militare, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un militare condannato all'ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura dell'evaso o la sua presentazione all'Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici>>.

8. Dopo l'articolo 221 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 221-*bis* (*Falsità in atti pubblici connessi alla funzione militare*). – Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che commette uno dei fatti di cui agli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 487, del codice penale è punito con le pene ivi rispettivamente previste.

Art. 221-*ter* (*Falsa attestazione o dichiarazione a un militare incaricato di funzioni amministrative o di comando*). – Il militare che dichiara o attesta falsamente ad un altro militare incaricato di funzioni ammi-

nistrative o di comando l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con le pene previste nell'articolo 495, primo e secondo comma, del codice penale.

Il militare che attesta falsamente ad un altro militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 221-*quater* (*Falsità in atti commessa dal militare*). – Il militare che, per eseguire od occultare un reato militare, commette uno dei fatti previsti nel libro secondo, titolo VII, capo III del codice penale e nell'articolo 221-*bis*, è punito con le pene ivi rispettivamente previste.

Il militare che, fuori del caso indicato nel comma precedente, commette uno dei fatti previsti negli articoli 476, 477 e 478, del codice penale è punito con le pene ivi rispettivamente previste, ridotte di un terzo>>.

9. Dopo l'articolo 225 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 225-*bis* (*Omicidio*). – Il militare che cagiona la morte di altro militare è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Si applica la pena dell'ergastolo se ricorre alcuna delle circostanze di cui agli articoli 576 e 577, del codice penale, ovvero se il fatto è commesso contro il comandante di corpo o di ente superiore.

Art. 225-*ter* (*Omicidio del consenziente*). – Il militare che cagiona la morte di un altro militare, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

1) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

2) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 225-*quater* (*Istigazione o aiuto al suicidio*). – Il militare che determina un altro militare al suicidio o rafforza il suo proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate all'articolo 225-*ter*, numero 1).

Art. 225-*quinqüies* (*Omicidio preterintenzionale*). – Il militare che, con atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 222 e 223, cagiona la morte di un altro militare, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Si applicano le circostanze di cui all'articolo 225.

Art. 225-*sexies* (*Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*). – Quando da un fatto preveduto come reato militare deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di un militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, del codice penale, ma le pene stabilite negli articoli 225-*septies* e 225-*octies* sono aumentate.

Art. 225-*septies* (*Omicidio colposo*). – Il militare che cagiona per colpa la morte di un altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme o delle consegne per la prevenzione degli infortuni in servizio la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all'articolo 589-*bis*, del codice penale, si applicano le norme ivi previste.

Se il fatto è commesso nell'esercizio della professione sanitaria, si applica l'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale.

Art. 225-*octies* (*Lesione personale colposa*). – Il militare che cagiona ad altro militare per colpa una lesione personale è punito con la reclusione militare fino a tre mesi.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione militare da uno a sei mesi; se è gravissima, della reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme o delle consegne per la prevenzione degli infortuni in servizio la pena per le lesioni gravi è della reclusione militare da tre mesi a un anno e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione militare da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all'articolo 590-bis, del codice penale, si applicano le norme ivi previste, sostituita alla reclusione la reclusione militare per uguale durata.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applica l'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale>>.

10. Dopo l'articolo 229 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 229-*bis* (*Violenza privata*). – Il militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

La pena è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.

Art. 229-*ter* (*Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato militare*). – Il militare che usa violenza o minaccia per costringere o determinare un altro militare a commettere un fatto costituente reato militare è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339, del codice penale.

Art. 229-*quater* (*Violenza sessuale*). – Il militare che commette il fatto di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies*, del codice penale nei confronti di un altro militare è punito con le pene ivi previste.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 609-*septies*, del codice penale.

Art. 229-*quinqüies* (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione militare da un anno a sei anni e sei mesi il militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Art. 229-*sexies* (*Condizioni di applicabilità*). – Le disposizioni del presente capo si applicano se il fatto è commesso nello svolgimento di un servizio militare o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, ovvero in luogo militare.

Art. 229-*septies* (*Circostanza aggravante*). – Nei casi previsti dagli articoli 223, 224, 225-*bis*, 225-*ter*, 229-*bis*, 229-*ter*, 229-*quater* e 229-*quinqüies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso nei confronti di militare in servizio da meno di un anno.>>.

11. Dopo l'articolo 237 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

<<Art. 237-*bis* (*Frode informatica*). – Il militare che, nell'esercizio o a causa del servizio prestato, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare o dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 234, secondo comma, numero 1), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione militare da due a sei anni se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più militari.

Art. 237-ter (*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, di pagamento e documenti analoghi*). – Il militare che, dopo averle sottratte in luogo militare o nell'esercizio o a causa del servizio prestato, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, in danno di altro militare o dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che, con danno di altro militare o dell'amministrazione militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 237-quater (*Rapina militare*). – Il militare che, in luogo militare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che adopera violenza o minaccia, nei confronti di altro militare, immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il

possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se il fatto è commesso nei confronti di militare che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra tra quelle indicate nell'articolo 47, ovvero nell'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione militare da sette a venti anni.

Art. 237-quinquies (*Estorsione*). – Il militare che, nello svolgimento o a causa del servizio militare ovvero in luogo militare, mediante violenza o minaccia, costringendo altro militare a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena è della reclusione da sette a venti anni, se concorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 237-quater, terzo comma.

Alla fattispecie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006 n. 146>>.

Art 2.

(*Abrogazioni*)

1. Gli articoli 170, da 200 a 210, 217 e 225, secondo comma, del codice penale militare di pace, sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è abrogato.

Art 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi in data successiva alla sua entrata in vigore.>>.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.1. I Relatori.

<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 140, 148, 189, 196 e 260 del codice penale militare di pace).

1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 140:

1) al primo comma, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

2) al secondo comma, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

b) all'articolo 148, primo comma, aliena, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

c) all'articolo 189, secondo comma, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

d) all'articolo 196, secondo comma, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;

e) all'articolo 260, secondo comma, le parole: <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>.

2. In sede di applicazione transitoria, con riferimento ai procedimenti penali già avviati d'ufficio, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i reati militari disciplinati dalle norme modificate dal presente articolo, l'autorità giudiziaria procedente interpella senza ritardo l'autorità militare indicata all'articolo 260 del codice penale militare di pace circa la richiesta di procedimento.

7.2. Ferro, Deidda, Varchi.

<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

7.1. Ferro, Deidda, Varchi.

<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

